



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 277 dell'11/03/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 gennaio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, GIOVANNI GRAUSO, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AURORA QUERCIAIOLA SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 200 LND DEL 13/01/2022 (Gara: AURORA QUERCIAIOLA SRL – VIRTUS MARTA del 9/01/2022 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 217 del 28/01/2022

La società Aurora Querciaiola, con preannuncio del 15-1-2022 seguito il 17-1-2022 dall'invio delle motivazioni, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 200 del 13-1-2022 con la quale era stata irrogata a suo carico la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 200,00 per la prima rinuncia.

Nelle motivazioni il Giudice di prime cure rilevava come la gara non si fosse disputata per assenza della squadra dell'Aurora Querciaiola e come la stessa fosse da considerare rinunciataria a tutti gli effetti non avendo inviato alcuna giustificazione nei termini regolamentari.

Deduce la reclamante di aver invece inviato l'8-1-2022 una pec all'indirizzo del Comitato Regionale Lazio in cui si richiedeva il rinvio della gara vista l'ingravescenza della situazione epidemiologica che aveva portato già altri comitati alla sospensione dell'attività, di essersi comunque presentata al campo con i tesserati sufficienti per la disputa della gara, tanto che l'Arbitro aveva effettuato il riconoscimento, di aver consegnato al direttore di gara la missiva del giorno precedente inviata al comitato e di aver fatto presente che la mattina dello stesso 9-1-2022 era stato acquisito il referto di positività di un proprio calciatore che aveva partecipato all'allenamento del giorno 7-1-2022 il

che sconsigliava assolutamente la partecipazione alla gara di tutto il gruppo squadra che aveva svolto, inconsapevolmente, l'allenamento con il calciatore positivo.

A sostegno depositava sia la missiva dell'8-1-2022 che il referto del calciatore positivo effettuato alle ore 12:15 del giorno 8-1-2022 e rilasciato con sottoscrizione digitale delle ore 19:15 dello stesso giorno.

La Corte rileva come, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate dalla società reclamante nella sua nota dell'8-1-2022 inviata al Comitato Regionale, si debba preliminarmente rilevare come la produzione documentale allegata al reclamo connoti la vicenda sotto altra fattispecie.

In effetti si è accertata la positività al contagio di un calciatore del gruppo squadra, che aveva partecipato all'ultimo allenamento pre-partita, solo in limine, a voler essere rigorosi nella tarda serata del sabato prima dell'inizio della gara, quando non era più possibile adottare alcun procedimento per arrivare al rinvio della gara, né nei confronti delle autorità sanitarie né nei confronti di quelle sportive.

La decisione di non partecipare alla gara, pur programmata, era quindi assolutamente giustificata, né si può parlare in questo caso di alcuna rinuncia, visto che la squadra era presente al campo ma non certo in condizioni di poter giocare senza mettere a rischio di contagio tutti i partecipanti, avversari ed arbitro compresi.

Sussistono quindi quelle straordinarie ragioni che il regolamento prevede debbano sostenere la decisione di far ripetere, anzi rectius disputare la gara.

Tutto ciò presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 febbraio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

33) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 221 LND DEL 3/02/2022 (Gara: ATLETICO 2000 – GIARDINETTI F.C. 1957 dell'8/01/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 253 del 25/02/2022

La Società Atletico 2000 presentava, nei modi e termini di legge, ricorso davanti al Giudice di 1° grado, deducendo che la mancata disputa della gara di cui in epigrafe era dovuto a causa di forza maggiore.

In particolare la ricorrente sosteneva di non essere stata in grado di presentarsi in campo a causa della positività al covid19 di un proprio calciatore, accertata il giorno prima della gara e della quarantena a cui conseguentemente erano stati costretti diversi calciatori partecipanti al gruppo squadra; in considerazione di ciò chiedeva, quindi, il recupero della predetta partita.

Il Giudice di prime cure, sciolta la riserva, accoglieva il ricorso, riconoscendo, nel caso specifico, l'istituto della causa di forza maggiore e disponeva la ripetizione della gara.

Avverso tale decisione la ASD Giardinetti presentava appello davanti alla Corte Sportiva territorialmente competente, sostenendo che la partita Atletico-Giardinetti non si era tenuta unicamente per assenza ingiustificata, il giorno dell'evento, della squadra di casa.

In particolare la Società appellante evidenziava che, per poter ottenere il rinvio della gara a seguito della positività di uno o più calciatori e/o quarantena di altri, era necessario che tale circostanza fosse accertata da un organismo competente (ASL) e che, conseguentemente fosse disposto il rinvio della gara dal Comitato Regionale con un apposito comunicato, debitamente trasmesso alle società interessate.

Mancando tutto ciò, la Soc. Giardinetti si presentava sul terreno di gioco il giorno della partita, mentre risultava assente la squadra avversaria; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva la riforma della decisione di 1° grado e per l'effetto la vittoria a tavolino con il risultato di 3-0.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti, ascoltate entrambe le Società come richiesto, ritiene, in via preliminare, di rigettare le eccezioni sollevate da entrambe le Società. Relativamente all'eccezione presentata dall'appellante con la quale si chiedeva di essere ascoltata in contraddittorio con l'altra parte processuale, l'art. 77 comma 4 C.G.S., prevede semplicemente il diritto delle parti ad essere sentite laddove esplicitamente richiesto (audizione), ma non in contraddittorio tra loro.

Relativamente all'eccezione sollevata dalla Soc. Atletico 2000 sulla (presunta) tardività del deposito dell'atto di appello, quest'ultimo è stato presentato tempestivamente e cioè entro 5 giorni da quando l'appellante ha ricevuto copia dei documenti ufficiali richiesti (art. 76 comma 5 C.G.S.).

Chiarito ciò, nel merito, questa Corte ritiene di non poter accogliere il gravame.

La Soc. Atletico 2000 veniva a conoscenza, il pomeriggio del giorno prima della gara con il Giardinetti Fc 1957, cioè il 7 gennaio 2022, che un proprio calciatore era risultato positivo al covid19; pertanto procedeva a collocare in quarantena tutti i calciatori che con il positivo avevano effettuato l'allenamento di rifinitura il 6 gennaio.

Contemporaneamente, sempre il 7 gennaio, l'Atletico 2000 si adoperava a comunicare al Comitato Regionale la positività del proprio calciatore, la quarantena degli altri calciatori e l'intenzione di non scendere in campo il giorno dopo; di ciò veniva data comunicazione anche alla Soc. Giardinetti.

Pertanto, vista la ristrettezza dei tempi e la circostanza che la positività era stata accertata solo il giorno prima della gara, era evidente la difficoltà se non l'impossibilità che potesse essere

rispettato il Protocollo della Figc e che potesse essere disposta dall'Organismo competente (ASL) la quarantena del gruppo squadra.

Il Protocollo Figc esiste ed è efficace, ma nel caso specifico non poteva essere rispettato per il lasso di tempo assai breve (1 giorno) che è intercorso tra l'accertamento della positività del calciatore e l'evento gara.

In conclusione si è verificato il classico caso di causa di forza maggiore ex art.55 noif e pertanto la gara non può che essere ripetuta.

Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO,
LIVIO ZACCAGNINI

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCE GIANMARCO FINO AL 15/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – SAVIO S.R.L. del 13/02/2022 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

Visto il reclamo in epigrafe presentato dalla Polisportiva Carso, con il quale chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Noce Gianmarco fino al 15 aprile 2022, comminata dal Giudice Sportivo Territoriale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, ritenendola eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore in questione.

Esaminato il reclamo e la documentazione utile presentata, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha rilevato che la Polisportiva Carso ha disatteso quanto disposto dall'art. 76, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce "la reclamante ha diritto a proprie spese a richiedere copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Nel caso di richiesta di documenti ufficiali il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti."

I documenti in questione sono stati trasmessi dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale alla Polisportiva Carso il 18/02/2022 e, quindi, la reclamante avrebbe dovuto trasmettere le motivazioni del reclamo entro la data del 23/02/2022.

Tale termine non è stato rispettato, in quanto il reclamo è stato spedito il 24/02/2022, oltre quindi il termine stabilito.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, preso atto di quanto sopra

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RICCARDI ANTONELLO FINO AL 18/03/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI FAZIO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022

(Gara: DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L. – FONDI CALCIO del 12/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.s.d. Fondi Calcio richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con riduzione delle sanzioni inflitte ai tesserati Luca Di Fazio (allenatore) e Antonello Riccardi (dirigente), ovvero un confronto con il Direttore di gara "*per poter verificare quanto da lui affermato nel referto arbitrale*".

In via preliminare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva come ai sensi dell'art. 137 co.3 CGS la sanzione comminata al Tesserato Luca Di Fazio (allenatore) non sia reclamabile.

Per quanto sopra deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sul punto.

Di contro, con riferimento alla sanzione comminata al Sig. Riccardi, è emerso come la stessa debba ritenersi congrua con le violazioni commesse così come risultanti dagli atti ufficiali di gara dai quali emerge chiaramente che nel corso della manifestazione il Riccardi abbia tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.

Alcuna prova o richiesta di prova da cui possa derivare una diversa conclusione è stata fornita dal reclamante.

In ultimo, con riferimento alla sanzione dell'ammenda comminata alla Società, si evidenzia come detta sanzione non sia stata oggetto di reclamo e pertanto non sia da doversi esaminare.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Riccardi Antonello, confermando la decisione impugnata.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Di Fazio Luca ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'11 marzo 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli